



08.11.01/000020-01  
DIRA41000 - 2014/212

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D. Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..  
PROGETTO DI PARCO EOLICO IN LOCALITA' PIAMBERLINO NEL COMUNE DI GARESSIO.  
PROPONENTE: GARESSIO ENERGIA S.R.L., MONDOVI'  
RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS. 387/03 E S.M.I. E CONTESTUALE  
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE EX ARTT. 6 D.LGS  
152/06 E S.M.I E 4, COMMA 2, L.R. 40/98 E S.M.I..

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

-

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 20/06/2014 recante: “**D. Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i.**”.

**Progetto di parco eolico in località Piamberlino nel Comune di Garessio.**

**Proponente: Garessio Energia s.r.l., Viale V. Veneto n. 17, 12084 – MONDOVI’.**

**Rilascio autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale ex artt. 6 D.Lgs 152/06 e s.m.i e 4, comma 2, L.R. 40/98 e s.m.i..”.**

- **Verificata** l’erronea interpretazione di parte del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli ( nota prot. n. 48570 del 19.05.2014) con effetti sulla prescrizione a) di cui alle premesse della Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 20/06/2014 (pag 6).
- **Ritenuto** di procedere all’**annullamento** della Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 20/06/2014 ed alla **riemanazione** del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale concernente il progetto di parco eolico in località Piamberlino nel Comune di Garessio presentato dalla Società Garessio Energia s.r.l..
- **Vista** l’istanza in data 8 novembre 2013, prot. n. 98296, con la quale l’ing. Mauro Dadone, legale rappresentante di GARESSIO ENERGIA s.r.l., con sede legale in Mondovì, Viale V. Veneto n. 17, C.F./P.IVA 03504100045, ha chiesto, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 e degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., l’Autorizzazione Unica e contestuale pronuncia di compatibilità ambientale per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile (vento) in Comune di Garessio -località Piamberlino, da realizzare mediante l’installazione di 4 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 10,5 MW.
- **Dato atto** che, come risulta dagli atti, il procedimento istruttorio relativo all’autorizzazione in oggetto è stato regolarmente esperito ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i. e delle relative Linee guida approvate con D.M. 10.09.2010, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i., mediante lo svolgimento di n. 2 Conferenze di Servizi, rispettivamente in data 16.01.2014 e 20.05.2014 e di apposito sopralluogo istruttorio in data 16.12.2013, in esito ai quali sono state formulate osservazioni e richieste di integrazioni recepite dalle integrazioni progettuali prodotte dal proponente in data 12 marzo 2014. Con dette integrazioni, la potenza complessiva del parco eolico è stata ridotta da 10,5 MW ad 8 MW, a seguito della riduzione della taglia dell’aerogeneratore 4 (modello Senvion MM100 da 2MW, di altezza complessiva pari a 150 m., contro i 188 m del modello Gamesa G136 da 4,5 MW del progetto originario). Detto aerogeneratore è stato anche rilocalizzato in un’area a monte della strada comunale, alla quale si accede con un tratto di circa 100 metri di nuova viabilità. L’altezza complessiva degli aereogeneratori 2 e 3 aumenta da 135 a 150 metri e quella del n. 1 da 123 a 130 metri. L’elettrodotto MT di connessione alla rete, di lunghezza complessiva di circa 4700 metri, è previsto completamente in cavo interrato, mentre nel progetto originario circa 3000 metri erano previsti in cavo aereo; la cabina elettrica interna al parco eolico è stata eliminata.
- **Dato atto** che nei termini stabiliti dall’art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., sono pervenute osservazioni pubbliche da parte del Comitato per il Territorio delle Quattro Province, dell’Associazione Cuneobirding, della società San Bernardo Wind Farm e della società San Bernardo Wind Energy. Le predette osservazioni, nella loro intierezza, risultano depositate agli atti del procedimento, ove sono integralmente consultabili e sono state pubblicate sul Portale della Provincia di Cuneo.
- **Esaminate e valutate** le stesse, questa autorità competente ritiene che con le prescrizioni formulate nel presente provvedimento ai fini della realizzazione dell’impianto – così come

indicate ai successivi punti da a) ad h), al punto 2 del determinato, nonché negli Allegati da 1 a 5 - sia dato debito riscontro a quanto rilevato nelle osservazioni presentate da parte del Comitato per il Territorio delle Quattro Province e dell'Associazione Cuneobirding.

Le osservazioni delle società San Bernardo Wind Farm e San Bernardo Wind Energy trovano ampia controdeduzione nelle considerazioni svolte nella nota provinciale prot. n. 27455 del 20.03.2014, di risposta alla diffida presentata dallo Studio legale Casavecchia-Santilli e Associati in nome e per conto delle predette Società; la nota predetta, alla quale si rimanda, è conservata agli atti dell'Ente ove è integralmente consultabile.

Pertanto, si ritiene che le argomentazioni presentate non influiscano sugli elementi posti alla base delle valutazioni svolte nell'ambito ed a conclusione dell'istruttoria tecnica del progetto, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica e della pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale, e non determinino in alcun modo la modificazione degli esiti conclusivi definiti nella Conferenza di Servizi del 20.05.2014.

- **Constatato** che contestualmente all'istanza, il soggetto proponente - ai fini della disponibilità delle aree interessate dall'intervento- ha presentato la richiesta di avvio del procedimento espropriativo ex D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i. depositando il relativo Piano particellare di esproprio, adeguato alle integrazioni progettuali prodotte in corso di procedimento, tra cui la modifica della parte del tracciato della linea elettrica MT interrata compresa tra il Fg. 56 mapp. 57 ed il Fg.57 mapp.109, finalizzata a minimizzare le potenziali problematiche idrogeologiche (Piano particellare aggiornato Elaborati n. 11.5.1 e Tavola "Percorso elettrodotto MT interrato compreso tra il Fg. 56 mapp. 57 ed il Fg. 57 mapp. 109", datati 6 maggio 2014).

**Preso atto** che si è proceduto con le comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi degli artt.11 e 16 e 49 del D.P.R. 327/2001e s.m.i., secondo le le modalità previste all'art.11 c.2 secondo capoverso e dell'art. 16 c.5 del D.P.R. succitato, procedendo mediante pubblico avviso, in luogo delle comunicazioni personali, considerato che il numero di destinatari risulta superiori a 50, procedendo alla pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" del 15.04.2014, all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per 20 giorni decorrenti dal 28 marzo al 17 aprile 2014, così come risulta dalla relata di pubblicazione fornita dal Comune predetto e sul sito informatico della Regione Piemonte, alla sezione "Atti di altri enti - Espropri".

**Preso atto** che, nei termini di legge, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa, di cui all'art.11 c.2 ultimo capoverso e all'art.16 c.10 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

- **Dato atto** che nell'ambito della presente procedura, risulta presentato il preventivo di connessione alla rete MT di Enel distribuzione da parte di Mauro Dadone, e che, in base alle modalità di accettazione di detto preventivo, il proponente ha scelto di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione.
- **Dato atto** delle note di Enel Distribuzione S.p.A., prot. ricev.to n. 29671 del 27.03.2014 e n. 36876 del 14.04.2014, riportanti il parere favorevole in relazione all'intervento in oggetto.
- **Dato atto** che per quanto riguarda il parere in materia sanitaria, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., lo stesso si è considerato acquisito in senso positivo in quanto l'ASL CN1, territorialmente competente, non ha espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà .
- **Dato atto** che il proponente, all'atto della presente istanza, ha dichiarato che tutte le linee elettriche in progetto saranno realizzate con cavi elicordati e che, pertanto, ai sensi della Determina dirigenziale del 03.07.2013 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni, non è dovuto il nulla osta ex art. 95 D.Lgs. 259/03.

- **Dato atto** che, prima dell'inizio dei lavori, il proponente è tenuto ad acquisire la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R, per l'attraversamento del rio San Mauro, del rio Malsangua, del rio Valsorda, del rio San Bernardo.
- **Dato atto** della nota del Settore provinciale Viabilità di Alba-Mondovì, in data 20.04.2014 prot. n. 49490 con la quale –con riguardo al transito dei mezzi d'opera per la realizzazione dell'impianto- si indica che lo stesso dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione, la cui istanza dovrà essere corredata da una verifica dell'intero percorso –a firma di un tecnico abilitato- contenente quanto dettagliato ai punti 1, 2 e 3 della nota. L'autorizzazione sarà comunque subordinata alla presentazione di una polizza fidejussoria di importo pari ad euro 200.000, a garanzia dei ripristini della sede stradale eventualmente lesionata e delle opere di sostegno, quali muri ed attraversamenti; la fidejussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e che il pagamento avvenga entro 15 giorni a semplice richiesta della Provincia.
- **Dato atto** che nel corso del procedimento istruttorio risultano acquisite le seguenti autorizzazioni, pareri, e/o nulla osta da parte dei soggetti preposti al rilascio dei sopra richiamati provvedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, al fine dell'ottemperanza da parte del richiedente alle prescrizioni ed indicazioni ivi contenute, come di seguito elencati:
  1. parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, c.4, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., espresso dalla **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici** per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, con nota prot. n. 48570 del 19.05.2014 (ALLEGATO 1), subordinatamente alle seguenti condizioni:
    - a) sia studiata una collocazione alternativa dell'aerogeneratore numero 1. La sua ubicazione, infatti, sul versante interno dei rilievi che circondano il nucleo storico del borgo medievale di Garessio, patrimonio e carattere paesaggistico costitutivi del contesto, risulta essere di impatto rilevante dal punto di vista delle visuali percepibili dall'antico insediamento e dalla strada di fondo valle lungo il fiume Tanaro.
    - b) per tutti gli aerogeneratori, l'altezza deve essere pari a 90 metri, al fine di mantenere coerenza e uniformità dimensionale con le torri dell'impianto già esistente a poca distanza, evitando di creare precedenti di altezze sempre maggiori che possano essere utilizzati come riferimento per altre eventuali future proposte nella stessa area.
  2. Parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, c.4, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., espresso dalla **Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio** con le prescrizioni di cui alla nota prot. di ricev. n. 51371 del 26.05.2014 (ALLEGATO 2).
  1. Parere di compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica locale, espresso in senso favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. da parte della **Regione Piemonte Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico** con le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 46137 del 12.05.2014 (ALLEGATO 3).
  2. Parere tecnico-forestale favorevole espresso dalla **Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo. Economia Montana e Foreste Settore Montagna**, con prescrizioni di cui alla nota prot. n. 50662 del 22.05.2014 (ALLEGATO 4).
  3. Parere idraulico favorevole ex R.D. 523/1904 e s.m.i. espresso dalla **Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo**, con le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 49989 del 21.05.2014 (ALLEGATO 5).
  4. Parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, sotto l'aspetto urbanistico – edilizio, espresso in Conferenza ex D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., da parte del rappresentante del **Comune di Garessio**.

5. Parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, di cui alla nota prot. n. 49829 del 20.05.2014, della **Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte**, a condizione che sia assicurata l'assistenza archeologica continuativa, da parte di operatori archeologi sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza stessa, senza oneri per il suddetto Ente, a tutte le opere di scavo e/o di movimento terra, al fine di scongiurare il danneggiamento a strutture o depositi in giacitura profonda, consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici ai sensi del D.Lgs.42/04 art.88.
  6. Nulla Osta dell'**Aeronautica Militare-Comando 1^ Regione Aerea**, formulato relativamente ai soli aspetti demaniali e pervenuto in data 11.02.2014 con nota prot. n. 13435.
- **Alla luce di quanto emerso** dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, sulla base degli esiti istruttori conclusivi prodotti dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e del Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio (ALLEGATI 1 e 2 del presente provvedimento), appieno condivisi e fatti propri dai componenti della Conferenza, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e per la formulazione di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento in progetto, **a condizione che sia eliminato l'aerogeneratore contraddistinto a progetto con il n. 1, in quanto non adeguato né compatibile nei riguardi delle caratteristiche connotanti le componenti paesaggistiche di riferimento, oggetto di tutela, e tale da recarvi pregiudizio.** L'ubicazione di detta turbina eolica, per la quale -in sede di integrazioni- si era chiesto di studiare una collocazione alternativa, è stata invece confermata dal proponente sul versante interno dei rilievi che circondano il nucleo storico del borgo medievale di Garessio, patrimonio e carattere paesaggistico costitutivi del contesto in esame. Pertanto, anche sulla base degli ulteriori foto-inserimenti rappresentativi degli effetti dell'impianto sul paesaggio, presentati con le integrazioni, la macchina n. 1 risulta essere di impatto rilevante dal punto di vista delle visuali percepibili dall'antico insediamento di Garessio, dalla strada di fondo valle lungo il fiume Tanaro, da un tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri, nonché per quanto riguarda l'interferenza visiva e la preminenza dimensionale rispetto al Bric dello Schiavo.
- Per il resto, gli interventi previsti, viste le modifiche apportate al progetto sulla base delle indicazioni emerse nel corso del procedimento, sono stati resi maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale, salvaguardando al contempo la produttività energetica del parco eolico nel suo complesso. La rilocalizzazione dell'aerogeneratore n. 4 ha comportato la riduzione della lunghezza della nuova strada di servizio da 360 metri a circa 100 e l'eliminazione della previsione di realizzare il ponte carrabile; tale nuova localizzazione, permette di salvaguardare le visuali fruibili verso la valle del Neva e verso il mare dall'Alta Via dei Monti Liguri. Le nuove superfici stradali di servizio alle torri, la rimodellazione degli speroni di roccia nei tratti in curva, sono state ridotte utilizzando anche speciali carrelli che consentono il trasporto della pala quasi in verticale; sono stati previsti interventi di ripristino morfologico e vegetazionale delle aree interferite dai lavori e sono state ridotte le aree occupate dalle piazzole definitive; è stata eliminata la cabina elettrica presso la torre n. 2 e l'elettrodotto aereo; la connessione con la linea elettrica MT è prevista interrata. Dette modifiche sono state valutate positivamente ritenendo le misure di mitigazione adottate sufficientemente efficaci a limitare gli impatti indotti sul contesto paesaggistico ambientale interferito, ed adeguate agli esiti della ponderazione comparativa, svolta nel corso del procedimento, degli interessi di salvaguardia del paesaggio e dell'ambientale con gli interessi,

anche economici, intrinseci alle politiche di promozione della produzione energetica da fonti alternative.

- **Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti**, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, è altresì emersa l'esigenza di subordinare la realizzazione dell'intervento- così come limitato all'insediamento dei soli aerogeneratori contraddistinti a progetto con i nn. 2, 3, 4, alle seguenti prescrizioni:
  - a) gli aerogeneratori n. 2, 3 e 4 devono avere un'altezza massima delle torri pari a 90 metri; al fine di mantenere, a livello paesaggistico, uniformità dimensionale con le torri dell'impianto già esistente a poca distanza.
  - b) Deve essere realizzato, per quanto riguarda la linea elettrica interrata di collegamento alla cabina di rete, nel tratto che insiste nella valle del Rio Rocca Bianca fra s. Mauro e C.-na dell'Arciprete, il nuovo tracciato proposto nella documentazione pervenuta il giorno 08.05.2014 prot. n. 24661/DB14.20. Più precisamente, in riferimento all'elaborato progettuale integrativo 11.5.2-B "Piano particellare di esproprio – planimetria B", il tracciato segua la viabilità esistente, "via comunale di S. Mauro" a partire dalla particella catastale n. 109 del F. 57 (località S. Mauro) fino alla Particella n. 57 del F. 56 (località C.na dell'Arciprete).
  - c) A seguito della messa in funzione del parco eolico dovrà essere svolto un monitoraggio:
    - del **rumore** presso i recettori individuati nella valutazione di impatto acustico (rev\_01 feb\_2014), adottando tutte le precauzioni previste per limitare l'impatto sonoro nei limiti normativi fino ad intervenire sulla diminuzione della potenza sonora emessa così come indicato a pag 34 della suddetta relazione di impatto acustico. Il suddetto monitoraggio dovrà riportare i livelli equivalenti ambientali in immissione (diurni e notturni) rilevati presso i recettori più esposti per un tempo di misura sufficientemente rappresentativo per la loro caratterizzazione (in condizioni di vento sostenuto), e confrontarli con i relativi rumori residui al fine di valutare i livelli differenziali nei casi in cui siano applicabili.
    - del **livello prestazionale energetico** dell'impianto eolico nel corso del suo periodo di funzionamento con trasmissione delle risultanze, su base annuale, al Comune di Garessio, alla Provincia di Cuneo- Ufficio Energia ed al Dipartimento di Cuneo di ARPA Piemonte.
    - della **componente ornitologica e chiroterofauna** attraverso l'adozione di monitoraggi post-operam da attivare a partire dalla fase di cantiere e per almeno tre anni in fase di esercizio secondo i disposti del Protocollo di analisi dell'avifauna e della chiroterofauna della Regione Piemonte di cui alla DGR n. 20-11717 del 06/07/2009.

In caso di particolari interferenze nel periodo di migrazione dell'avifauna devono essere adottate limitazioni all'attività degli aerogeneratori critici durante i giorni di maggior passaggio e nei periodi interessati da flussi migratori delle specie, in particolare passeriformi e rapaci diurni. Il monitoraggio post-operam deve contemplare anche una adeguata verifica della mortalità diretta generata dagli aerogeneratori, realizzata a seguito di protocolli standardizzati che prevedano griglie di ricerca, valutazione del tasso di scomparsa delle carcasse, eventuale utilizzo di cani e una elevata frequenza nei rilevamenti.

La possibile perdita o riduzione di aree di alimentazione per l'avifauna derivante dalla realizzazione dell'opera, deve essere compensata attraverso la definizione di aree soggette a riqualificazione ambientale, individuate su proprietà pubbliche, finalizzate ad incrementare tipologie ambientali idonee ad attività trofiche e riproduttive delle specie. Tali aree devono essere individuate ad una distanza superiore ad 1 km dagli aerogeneratori, allo scopo di evitare un potenziale effetto trappola per alcune specie di uccelli o chiroterteri. Gli interventi devono prevedere il ripristino di aree aperte con vegetazione erbacea in zone soggette ad abbandono e all'invasione della vegetazione arboreo-arbustiva, allo scopo di aumentare aree trofiche per specie di uccelli in Allegato I 2009/147/CE (biancone, tottavilla).

**d) Per effettuare il ripristino vegetale e morfologico** previsto sia nelle piazzole di montaggio sia lungo la viabilità di accesso, siano utilizzate specie autoctone adatte alle caratteristiche pedologiche e climatiche della zona.

Siano inoltre adottate tutte le precauzioni possibili, in fase di cantiere e di ripristino dello stato dei luoghi, per non trasferire in loco terreni di riporto/suolo fertile (per inerbimenti, ripristini o copertura della nuova viabilità) contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive. Si sconsiglia il rimboschimento delle piazzole degli aerogeneratori allo scopo di evitare un potenziale effetto trappola per alcune specie di uccelli o chiroterri che potrebbero essere attratte nell'area prossima alle torri durante la normale attività trofica e aumentare così il rischio di collisione; in particolare per i Chiroterri è stata osservata una maggiore attività in corrispondenza dei margini boschivi ed è quindi necessario evitare di ripristinare la vegetazione arborea in prossimità degli aerogeneratori onde ridurre la possibilità di utilizzo di tali elementi lineari come corridoi di volo o aree trofiche.

e) Al termine dei lavori, ivi compresi quelli per la realizzazione del nuovo nuovo elettrodotto MT interrato, i cantieri devono essere tempestivamente smantellati e deve essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

f) Al fine di prevenire qualsiasi forma di inquinamento luminoso e di attrazione della chiroterrofauna e di uccelli migratori notturni, non devono essere utilizzate forme d'illuminazione dell'impianto, se non per manutenzione straordinaria ad esclusione delle luci rosse di segnalazione poste sugli aerogeneratori in funzione delle prescrizioni degli enti competenti.

g) La calendarizzazione degli interventi, soprattutto in area boscata, deve avvenire evitando in particolare il periodo primaverile, in modo da arrecare il minor disturbo possibile all'avifauna nidificante e così da non interferire con i picchi di attività della chiroterrofauna, in particolare del Barbastello.

h) Sia adottato il dispositivo CHIROTECH sviluppato da Biotope ([http://www.biotope.fr/telecharger.php?fichier\\_a\\_telecharger=0505ChirotechLPoFP.pdf&chemin=recherche\\_et\\_developpement/](http://www.biotope.fr/telecharger.php?fichier_a_telecharger=0505ChirotechLPoFP.pdf&chemin=recherche_et_developpement/)) in collaborazione con Nordex, che controlla l'attivazione degli aerogeneratori in relazione all'attività dei Chiroterri, valutata tramite un algoritmo sito-specifico al fine di ridurre la sovrapposizione con l'attività delle macchine.

La perdita della produttività risulta limitata a pochi punti percentuali, con una riduzione significativa della mortalità (circa 70%).

Nel caso in cui il suddetto dispositivo non potesse essere adottato, potrà essere prevista l'attivazione degli aerogeneratori alla velocità del vento di 6 m/s nelle ore notturne (da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo il tramonto) almeno nei mesi di aprile, luglio, agosto e settembre, ove sono stati evidenziati i maggiori picchi di attività in relazione alla sensibilità delle specie. Tale soluzione riduce la mortalità dei Chiroterri dal 44 al 93% , in quanto con velocità del vento superiore a 6 m/s, si osserva una drastica riduzione di attività della chiroterrofauna, con una perdita di produzione energetica di pochi punti percentuali.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto che**

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”

**Vista** la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

**Atteso** che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Visto l’art. 12, c. 1 del D.Lgs. 387/03** e s.m.i. secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

**Visto l’art. 6 c.9 del D.P.R. 327/2001** e s.m.i. secondo cui per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l’autorità espropriante è l’Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

**Visti:**

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i.;
- il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i.;
- il Decreto Ministero Sviluppo Economico 10.09.2010;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n.45 e s.m.i.;
- il R.D. 25.07.1904, n. 523 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Vista** la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 16 gennaio 2014 e del 20 maggio 2014, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri acquisiti nell’ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato** quindi che –alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 20 maggio 2014 - sussistono i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. nonché per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da a) ad h), nonché di quelle espresse negli ALLEGATI 1, 2, 3, 4 e 5.

## **DETERMINA**

**1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.



2. **DI ANNULLARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 20/06/2014.
3. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** circa il progetto di parco eolico in località Piamberlino nel Comune di Garessio, presentato da parte di GARESSIO ENERGIA s.r.l., con sede in Viale V. Veneto, 17- 12084 MONDOVI', C.F./P.IVA 03504100045, **a condizione che sia eliminato l'aerogeneratore contraddistinto a progetto con il n. 1, in quanto non adeguato né compatibile nei riguardi delle caratteristiche connotanti le componenti paesaggistiche di riferimento, oggetto di tutela, e tale da recarvi pregiudizio.** L'ubicazione di detta turbina eolica, per la quale -in sede di integrazioni- si era chiesto di studiare una collocazione alternativa, è stata invece confermata dal proponente sul versante interno dei rilievi che circondano il nucleo storico del borgo medievale di Garessio, patrimonio e carattere paesaggistico costitutivi del contesto in esame. Pertanto, anche sulla base degli ulteriori foto-inserimenti rappresentativi degli effetti dell'impianto sul paesaggio, presentati con le integrazioni, la macchina n. 1 risulta essere di impatto rilevante dal punto di vista delle visuali percepibili dall'antico insediamento di Garessio, dalla strada di fondo valle lungo il fiume Tanaro, da un tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri, nonché per quanto riguarda l'interferenza visiva e la preminenza dimensionale rispetto al Bric dello Schiavo.  
Per il resto, gli interventi previsti, viste le modifiche apportate al progetto sulla base delle indicazioni emerse nel corso del procedimento, sono stati resi maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale, salvaguardando al contempo la produttività energetica del parco eolico nel suo complesso. La rilocalizzazione dell'aerogeneratore n. 4 ha comportato la riduzione della lunghezza della nuova strada di servizio da 360 metri a circa 100 e l'eliminazione della previsione di realizzare il ponte carrabile; tale nuova localizzazione, permette di salvaguardare le visuali fruibili verso la valle del Neva e verso il mare dall'Alta Via dei Monti Liguri. Le nuove superfici stradali di servizio alle torri, la rimodellazione degli speroni di roccia nei tratti in curva, sono state ridotte utilizzando anche speciali carrelli che consentono il trasporto della pala quasi in verticale; sono stati previsti interventi di ripristino morfologico e vegetazionale delle aree interferite dai lavori e sono state ridotte le aree occupate dalle piazzole definitive; è stata eliminata la cabina elettrica presso la torre n. 2 e l'elettrodotto aereo; la connessione con la linea elettrica MT è prevista interrata. Dette modifiche sono state valutate positivamente ritenendo le misure di mitigazione adottate sufficientemente efficaci a limitare gli impatti indotti sul contesto paesaggistico ambientale interferito, ed adeguate agli esiti della ponderazione comparativa, svolta nel corso del procedimento, degli interessi di salvaguardia del paesaggio e dell'ambientale con gli interessi, anche economici, intrinseci alle politiche di promozione della produzione energetica da fonti alternative.
4. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, è altresì emersa l'esigenza di subordinare la realizzazione dell'intervento- così come limitato all'insediamento dei soli aerogeneratori contraddistinti a progetto con i nn. 2, 3, 4, alle prescrizioni indicate ai punti da a) ad h) delle premesse al presente provvedimento.
5. **DI RILASCIARE a GARESSIO ENERGIA s.r.l.**, con sede in Viale V. Veneto, 17- 12084 MONDOVI', C.F./P.IVA 03504100045, **l'Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 e s.m.i., a costruire ed esercire l'impianto eolico in località Piamberlino nel Comune di Garessio, **limitatamente all'installazione degli aerogeneratori contraddistinti a progetto con i nn. 2, 3 e 4, per una potenza complessiva pari a 6 MW**, da realizzare sui terreni indicati nel Piano Particellare di esproprio di cui al successivo punto 6, da adeguare obbligatoriamente come indicato al punto medesimo.
6. **DI APPROVARE** il Piano Particellare di esproprio risultante:
  - dall'Elaborato n. 11.5.1/01.1 –7 maggio 2014;

- dal Piano Particellare Grafico – Planimetrie di cui agli Elaborati 11.5.2 A-B-C del progetto definitivo originario datato ottobre 2013, così come modificati dalla Tavola “Percorso elettrodotto MT interrato compreso tra il Fg. 56 mapp. 57 ed il Fg. 57 mapp. 109”, datata 6 maggio 2014;

così come depositati agli atti dell'Amministrazione, alla luce del procedimento svolto e dell'assenza di osservazioni da parte dei controinteressati, e condizionatamente all'assolvimento dell'obbligo di adeguarli allo stralcio dal progetto dell'aerogeneratore n. 1, stabilito al precedente punto 3, nonché alla prescrizione di cui alla lettera b) delle premesse al presente provvedimento.

**7. DI APPORRE IL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DISPORRE LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ**, ai sensi degli artt.8, 9 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., relativamente ai terreni di cui al piano particellare di esproprio, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e alle relative planimetrie sopra menzionate e depositate agli atti dell'Amministrazione, così come obbligatoriamente adeguato in ottemperanza al precedente punto 6 , **ribadendo che in corso di esecuzione** dei lavori, il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato negli elaborati sopra menzionati ed ivi approvati.

**8. DI DARE ATTO** che nel presente provvedimento confluiscono i seguenti atti di assenso:

- Permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (ALLEGATI 1 e 2);
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R.45/89 e s.m.i. (ALLEGATI 3 e 4);
- Autorizzazione idraulica ex R.D.523/1904 e s.m.i. (ALLEGATO 5);
- Nulla osta archeologico ai sensi del D.Lgs.42/04 art.88;
- Parere igienico-sanitario;
- Nulla contro ai fini militari.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento ( normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, etc...); in particolare, prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà provvedere, a pena di nullità del presente provvedimento:

- ad attendere l'effettiva conclusione della procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- a stipulare, a favore del Comuni di Garessio, una polizza fideiussoria a garanzia della dismissione ed al ripristino dello stato dei luoghi a fine vita utile dell'impianto. Tale polizza deve essere pari al computo metrico allegato alla documentazione progettuale;
- a sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Garessio, relativa alla concessione di servitù di elettrodotto interrato ed occupazione temporanea aree di cantiere per la realizzazione del parco eolico in Località Pianberlino approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 20.03.2014;
- ad acquisire, da parte del settore provinciale Viabilità, l'autorizzazione al transito dei mezzi d'opera, previa presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia dei ripristini della sede stradale eventualmente lesionata e delle opere di sostegno;
- ad acquisire, da parte del Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004, n. 14/R, per l'attraversamento del rio San Mauro, del rio Malsangua, del rio Valsorda, del rio San Bernardo;

- a dare corso agli adempimenti di cui alla DGR n. 4-3084 del 12.12.2011 ai fini della prevenzione del rischio sismico tenendo conto che la Relazione Geotecnica dovrà essere completa delle verifiche agli SLE ed agli SLU ai sensi del D.M. 14.3.2008.
- 9. DI DARE ATTO** delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 16 gennaio 2014 e del 20 maggio 2014, conservati agli atti dell'Ente, e riferite nelle premesse al presente provvedimento.
- 10. DI DARE ATTO** che:
- il presente provvedimento, in applicazione di quanto previsto all'art.12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i., costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e con le prescrizioni di cui al punto 4 del provvedimento.
  - alla luce di quanto previsto al comma 1 dell'art.12 del D. Lgs 387/03 e s.m.i., l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
  - visto quanto previsto al comma 3 dell'art.12 del D. Lgs 387/03 e s.m.i., il presente provvedimento costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
  - alla luce di quanto previsto al comma 4 dell'art.12 del D. Lgs 387/03 e s.m.i., è fatto obbligo al proponente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
  - l'impresa deve presentare apposita domanda di autorizzazione, ed ottenere la preventiva autorizzazione, qualora intenda effettuare la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato. In ogni caso, il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica non sostanziale che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica, deve darne comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Cuneo.
- 11. DI DARE ATTO** che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla vigente normativa, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento, devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i..
- 12. DI DARE ATTO** che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione S.p.A., prima della messa in servizio e pertanto:
- l'impianto sarà compreso nella rete di distribuzione del gestore e quindi sarà acquisito al patrimonio di Enel Distribuzione S.p.A.;
  - l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
  - l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete per la connessione.
- 13. DI CONSIDERARE ACQUISITO**, in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i., l'assenso dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- 14. DI STABILIRE** che, al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dia tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

- 15. DI STABILIRE** inoltre, per il proponente, l'obbligo di comunicare al Comune di Gressio la data di entrata in funzione dell'impianto, nonché la data di cessazione definitiva dell'attività produttiva dell'impianto medesimo.
- 16. DI STABILIRE** che, in ottemperanza a quanto indicato al punto 15.5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 ed ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., l'autorizzazione unica di cui al punto 5 ed il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, hanno efficacia, per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai del succitato punto 15.5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini senza che sia intervenuta richiesta di proroga, l'Autorizzazione Unica ed il Giudizio di Compatibilità ambientale perdono efficacia. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali ricomprese nel presente provvedimento.
- 17. DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 18. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- nota prot. di ricev. n. 48570 del 19.05.2014 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli (**ALLEGATO 1**)
- nota prot. di ricev. n. 51371 del 26.05 2014 della Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio (**ALLEGATO 2**);
- nota prot. di ricev. n. 46137 del 12.05.2014, della Regione Piemonte Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico (**ALLEGATO 3**);
- nota prot. di ricev. n. 50662 del 22.05.2014 della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste - Settore Montagna (**ALLEGATO 4**);
- nota prot. n. 49989 del 21.05.2014 della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo (**ALLEGATO 5**);
- Piano Particellare di esproprio- Elaborato n. 11.5.1/01.1 –7 maggio 2014 (**ALLEGATO 6**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO

